

Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - riconoscimento - tacito – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7634 del 18/04/2016

Operatività della relativa disciplina nel solo ambito processuale in cui la scrittura è prodotta - Sussistenza - Produzione di scrittura implicitamente riconosciuta in successivo giudizio per il conseguimento di diversi effetti - Efficacia ultrattiva della stessa - Esclusione - Disconoscimento - Ammissibilità - Fondamento.

La fattispecie del riconoscimento tacito della scrittura privata, secondo il modello previsto dall'art. 215 c.p.c., opera esclusivamente nel processo in cui essa viene a realizzarsi, esaurendo i suoi effetti nell'ammissione della scrittura come mezzo di prova, sicché la parte interessata, qualora il documento sia prodotto in altro giudizio per farne derivare effetti diversi, può legittimamente disconoscerlo, non operando al riguardo alcuna preclusione, diversamente dall'ipotesi in cui - per quanto evincibile anche dal disposto di cui all'art. 217, comma 2, c.p.c. - si sia provveduto all'accertamento specifico con valore di giudicato dell'autenticità della scrittura privata prodotta in precedente giudizio, che può, però, configurarsi solo attraverso il riconoscimento espresso della scrittura medesima ovvero mediante il giudizio di verifica dell'autenticità della scrittura che sia stata ritualmente disconosciuta.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7634 del 18/04/2016